



31633-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 27/04/2018

FAUSTO IZZO  
MARIAROSARIA BRUNO  
MAURA NARDIN  
VINCENZO PEZZELLA  
GIUSEPPE PAVICH

- Presidente - Sent. n. sez. 909/18

REGISTRO GENERALE  
N.2718/2018

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA

che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

dato atto che alcun difensore è comparso,

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza resa in data 2 febbraio 2017, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trani, il 31 ottobre 2012, aveva condannato (omissis) per il reato di lesioni colpose in danno di (omissis), così diversamente qualificato il reato di lesioni volontarie a lui originariamente ascritto.

Il fatto oggetto del processo si verificava in (omissis), durante un'assemblea condominiale nel corso della quale si accendeva un diverbio tra il (omissis) e la (omissis); il primo lamentava di essere stato denunciato per abusi edilizi dal marito della seconda; quest'ultima faceva per allontanarsi, ma un altro condomino, tale (omissis), le si avvicinava per convincerla a restare; nelle fasi seguenti, il (omissis) strattonava il (omissis) facendogli perdere l'equilibrio e in conseguenza di ciò il (omissis) rovinava addosso alla (omissis), che cadeva a terra urtando contro un cordolo di marmo e procurandosi così le lesioni di cui in rubrica.

Nel giudizio d'appello, la Corte di merito ha disatteso le sollecitazioni dell'imputato appellante, tese a denunciare in primo luogo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod.proc.pen.; in secondo luogo a contestare la ricostruzione posta a base della condanna in primo grado, con riferimento all'asserita aggressione al (omissis); in terzo luogo a lamentare il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa nei riguardi dello stesso (omissis).

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il (omissis), tramite il suo difensore di fiducia.

Il ricorso, preceduto da un'ampia ricostruzione delle fasi precedenti del giudizio e dalla testuale riproposizione dei motivi d'appello, é in concreto articolato in un unico motivo, teso a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto (oggetto del secondo motivo d'appello) che in realtà il (omissis) non aveva mai spinto il (omissis) addosso alla (omissis); e al fatto (oggetto del terzo motivo d'appello) che il (omissis) era stato strattonato dal (omissis) al solo ed esclusivo motivo di non vedersi sbarrato il passo, e dunque - sostiene il ricorrente - in presenza della scriminante della legittima difesa.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, palesemente finalizzato a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio demandata in via esclusiva ai giudici di merito e sottratta al sindacato di legittimità, é inammissibile.

La questione se il (omissis) fosse stato spinto, spostato o strattonato (dal petto, secondo la ricostruzione fornita dalla (omissis)), sulla quale si attarda il ricorrente, appare priva di rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti e della configurazione del delitto di lesioni colpose in capo al (omissis): ciò che conta é che l'odierno ricorrente, nell'intento di permettere a se stesso e alla moglie di avvicinarsi alla (omissis) (nei cui confronti la moglie dell'odierno ricorrente aveva preso a inveire), abbia impresso sulla persona del (omissis) una forza tale da fargli perdere l'equilibrio, farlo cadere addosso alla (omissis) e provocare la caduta di quest'ultima.

Dalla lettura congiunta delle due sentenze (che, trattandosi di doppia conforme, costituiscono come noto un *unicum* motivazionale) emerge che il (omissis) si era frapposto fra la (omissis) e la moglie del (omissis), probabilmente per evitare che quest'ultima aggredisse la (omissis); e che il (omissis) spostò lateralmente il (omissis) per impedire che costui sbarrasse il passo a se stesso e alla moglie e per avvicinarsi alla (omissis), esercitando così una violenza causalmente rilevante nel prodursi dell'evento lesivo.

Il (omissis) sicuramente non voleva provocare la caduta del (omissis) addosso alla (omissis), ma – che si trattasse di una spinta, oppure di uno strattone per spostarlo lateralmente – il fatto che il (omissis) potesse perdere l'equilibrio e rovinare addosso ad altre persone (con conseguenze potenzialmente lesive, come poi accadde) rientrava all'evidenza nei canoni dell'ordinaria prevedibilità. E' noto infatti che, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (cfr. Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581).

All'evidenza non può ravvisarsi alcuna portata interruttiva, nel senso appena indicato, con riguardo alla caduta di una persona addosso a un'altra che si trovi vicino, a causa di uno strattone o di una spinta.



Nella sequenza in esame, piuttosto che un'ipotesi di costringimento fisico ex art. 46, comma 2, cod.pen. (ipotesi che non sembra attagliarsi al caso in esame, atteso che essa si riferisce piuttosto alla fattispecie del soggetto coartato che è ridotto a *longa manus* dell'autore reale), potrebbe semmai ravvisarsi una condotta materiale corrispondente a un reato mai contestato, ossia al delitto di percosse mediante uno strattone o una spinta al (omissis) (cfr. Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Battistessa, Rv. 261451) e/o a quello di violenza privata in danno dello stesso (omissis) (allo scopo di costringerlo fisicamente a lasciare il passo libero), dalla quale è derivato un evento non corrispondente alla volontà del soggetto attivo e in danno di altra persona (le lesioni in danno della (omissis)), secondo uno schema per certi versi rapportabile sia all'*aberratio ictus* (con riferimento alla diversità della persona offesa rispetto a quella cui si era rivolta la condotta del soggetto attivo), sia all'*aberratio delicti* (con riferimento all'evento diverso da quello voluto).

Nei fatti, la sequenza causale è riducibile a una condotta materiale sicuramente caratterizzata da un'azione (esercizio di forza fisica nei riguardi di una persona) dalla quale è scaturito l'evento lesivo non voluto (la caduta di quest'ultima addosso ad altra persona rimasta ferita) ma, per quanto detto, non imprevedibile. Trattasi di una sequenza causale che, pur nella sua peculiarità, risponde ai criteri di imputazione propri della causalità colposa, nei termini e per le ragioni che si sono dianzi riassunti.

2. A maggior motivo è manifestamente infondato il motivo di ricorso in esame nella parte in cui inquadra l'accaduto in un'ipotesi di legittima difesa: basti considerare che i requisiti per l'applicazione della esimente della difesa legittima sono la sussistenza e l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa e la proporzione della difesa (*ex multis* Sez. 1, n. 6811 del 21/04/1994, De Giovanni, Rv. 198115), e nell'accaduto non è dato ravvisare alcun pericolo attuale di un'offesa ingiusta in danno del (omissis), tale da rendere assolutamente necessaria una sua reazione, come quella di spostare il (omissis); tanto più che in realtà fu quest'ultimo, in base alla ricostruzione ricavabile dalle sentenze di primo e di secondo grado, a frapporsi fra la (omissis) e i coniugi (omissis) onde evitare che questi ultimi aggredissero la (omissis), data l'ostilità manifestata nei confronti di costei.

3. Anche l'accento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (in relazione alla riqualificazione del reato di lesioni volontarie originariamente contestato in quello di lesioni colpose) è del tutto privo di fondamento. Sulla questione basterà richiamare l'insegnamento della



giurisprudenza apicale di legittimità, secondo la quale l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264438: nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 aprile 2018.

Il Consigliere estensore  
(Giuseppe Pavich)



Il Presidente  
(Fausto Izzo)



Depositata in Cancelleria

Oggi.

11 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciorra